



GIUNTA REGIONE MARCHE

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
P. F. QUALITÀ DELL'ARIA, BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE E
RIFIUTI

REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI O DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, presentate alla Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere della Giunta della Regione Marche.

2. A tal fine la struttura procede all'acquisizione d'ufficio, nelle modalità disciplinate dal presente regolamento, delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, nonché dei dati e documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Articolo 2

Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. Per autocertificazioni si intendono:

- certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000;
- certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del d.p.r. 445/2000;
- qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una qualsiasi pubblica amministrazione o da un gestore di un servizio pubblico.

2. Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si intendono:

- tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del d.p.r. 445/2000 rese nell'interesse del dichiarante, finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia conoscenza, non certificabili.

3. Le autocertificazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni ed hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.

Articolo 3

Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dalla PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà ad essa presentate possono essere svolti secondo le seguenti tipologie:

- a. controllo a campione: viene effettuato su almeno il 5% delle dichiarazioni presentate sui bandi o procedure di concessione dei contributi nonché degli altri tipi di procedimenti di competenza della struttura (autorizzazioni, altro...).
- b. controllo totale: concerne le dichiarazioni rese per la partecipazione a gare d'appalto e la partecipazione a concorsi



GIUNTA REGIONE MARCHE

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
P. F. QUALITÀ DELL'ARIA, BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE E
RIFIUTI

- c. controllo puntuale: ai sensi dell'art. 71, comma 1, del d.p.r. 445/2000, riguarda tutte le dichiarazioni sostitutive per le quali sorgano fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato (per esempio: in caso di contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio).

Articolo 4

Modalità dei controlli

1. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (di certificazioni e di atto di notorietà) è un subprocedimento del quale va dato l'avvio all'interessato e che deve essere concluso con un atto scritto.
2. I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del d.p.r. 445/2000 sono effettuati mediante consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall'amministrazione certificante. In tutti i casi in cui il responsabile del procedimento acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione dei certificati non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
3. Nel caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del d.p.r. 445/2000, se le relative informazioni non sono certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato, né documentabili direttamente dall'interessato, il responsabile del procedimento, laddove ne abbia la facoltà, può compiere verifiche in loco oppure effettuare controlli attraverso il competente organo della pubblica amministrazione.
4. Non possono essere chiesti al privato documenti che possono essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni.
5. Per il principio di non aggravamento del procedimento, di cui all'art. 1 della l. 241/90, la documentazione spontaneamente prodotta dal privato potrà comunque essere utilizzata.
6. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, le informazioni contenute nei certificati e nei documenti trasmessi da altre pubbliche amministrazioni saranno trattate esclusivamente dal personale assegnato al procedimento di controllo.

Articolo 5

Tempistica dei controlli a campione

1. Entro la fine di aprile, luglio, ottobre e gennaio di ogni anno si procede all'avvio del controllo delle dichiarazioni sostitutive (di certificazioni e di atto di notorietà) ricevute nel trimestre precedente. Il terzo mercoledì di aprile, luglio, ottobre e gennaio viene estratta la data a partire dalla quale verranno controllate tutte le dichiarazioni sino al raggiungimento del 5% sul totale di quelle pervenute nel trimestre.

Articolo 6

Esiti dei controlli

1. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il Dirigente, su iniziativa del responsabile del procedimento, adotta il provvedimento di decadenza dai benefici eventualmente ottenuti o di revoca dell'autorizzazione, ex articolo 75 del d.p.r. 445/2000, e inoltra la denuncia all'autorità giudiziaria.



GIUNTA REGIONE MARCHE

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
P. F. QUALITÀ DELL'ARIA, BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE E
RIFIUTI

2. Dell'avvio del procedimento di revoca e di decadenza dei benefici dovrà essere data comunicazione alla persona interessata, così come del provvedimento finale.

Articolo 7

Irregolarità e omissioni

1. Qualora le dichiarazioni sostitutive presentino irregolarità od omissioni rilevabili nel corso del procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato invitandolo, con comunicazione scritta, alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, con l'avvertenza che, in mancanza di regolarizzazione, il procedimento amministrativo in relazione al quale la dichiarazione sostitutiva è stata resa, non avrà seguito e verrà adottato provvedimento negativo.

2. La comunicazione di cui sopra viene inviata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della l. 241/90.